



AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

Il Rettore

Visti

- lo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e, in particolare, l'art. 30, comma 2;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, gli artt. 6, comma 14, e 9 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e ss.mm.ii.;
- la delibera del Senato Accademico n. 221/17 del 19.09.2017;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 334/17 del 26.09.2017;

Decreta

l'emanazione del Regolamento per la Disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 dicembre 2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico in data 19 settembre 2017 e dal Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 2017.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione.

F.to Il Rettore



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori a tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 Modalità di utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo stato giuridico di inquadramento, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività didattica e di ricerca, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

2. Non possono essere destinatari del compenso aggiuntivo professori e ricercatori che:

- avendo presentato nell'anno solare precedente la domanda per l'attribuzione dello scatto triennale, all'esito del procedimento di verifica non hanno conseguito la progressione economica;

- nei tre anni solari precedenti la presentazione della domanda per l'attribuzione del compenso aggiuntivo hanno commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico o hanno subito sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare;

- non hanno svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico precedente, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;

- risultano, nel triennio solare precedente, nella condizione di non aver conferito alcun prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, nel Catalogo di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza;

- non hanno partecipato alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, avendo superato nel triennio solare precedente per almeno una tipologia di Organo accademico il 25% di assenze ingiustificate;

3. L'elenco dei professori e ricercatori che non possono essere destinatari di compensi aggiuntivi è predisposto annualmente dall'Amministrazione.



Art.3 Utilizzo del Fondo per incarichi specifici

1. Possono essere remunerati con un compenso aggiuntivo gli incarichi che abbiano per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio e che non siano già remunerati con specifica indennità. I compensi previsti devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento. La cessazione anticipata dall'incarico preclude l'attribuzione del compenso per l'anno in cui si è verificata.
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento gli incarichi specifici sono individuabili tra:
 - Presidenza di un Corso di Studio o di un Consiglio d'Area Didattica;
 - Presidenza del Team Qualità di Ateneo;
 - Incarichi di Prorettore;
 - Presidenza di Commissioni di Ateneo istituite con Decreto Rettoriale;
 - Direttori di Musei Sapienza;
 - Direttore del Polo Museale Sapienza;
 - Difensore Civico degli studenti (Ateneo, Facoltà) e Garanti degli studenti di Facoltà;
 - Istituzione di accordi di mobilità studenti (Erasmus, ecc.) e Coordinatori della mobilità degli studenti di Facoltà (RAM);
3. E' stabilito, nell'ambito delle risorse economiche disponibili, un tetto massimo pari a un terzo delle stesse per la remunerazione degli incarichi.
4. Le tipologie di incarichi remunerabili possono essere aggiornate annualmente dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, entro il mese di febbraio.
5. Gli importi del compenso aggiuntivo sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. Il compenso aggiuntivo è corrisposto ai titolari degli incarichi nel mese di novembre di ogni anno, sulla base del provvedimento di conferimento dell'incarico e della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha stabilito l'importo del compenso.
6. Professori e ricercatori a tempo pieno cui è corrisposto un compenso aggiuntivo in quanto titolari di incarico specifico di cui al comma 2, non possono essere destinatari dei compensi previsti agli articoli 4 e 5 che seguono.

Art. 4 Utilizzo del Fondo per i risultati conseguiti nell'attività didattica, di ricerca, di terza missione

Possono essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori e ricercatori a tempo pieno che, nell'anno solare precedente e in modo documentato hanno svolto e regolarmente rendicontato attività didattica, hanno svolto attività di ricerca e di attività di terza



missione come specificato nell'art. 5 che segue, nel rispetto delle condizioni di esclusione già elencate all'art.2 del presente regolamento.

Art. 5 Attribuzione del compenso aggiuntivo per attività didattica, di ricerca, di terza missione

1. I professori e ricercatori a tempo pieno presentano per via telematica all'indirizzo gomp@uniroma1.it istanza di attribuzione del compenso aggiuntivo, riportando in domanda tutti gli elementi utili per il calcolo degli indicatori previsti nel presente Regolamento, ivi incluse – ove necessarie – le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

2. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno.

3. L'attribuzione del compenso aggiuntivo è effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

- Didattica (punteggio massimo 40)

Per i professori ordinari e associati, numero effettivo di ore di didattica frontale svolte nell'anno accademico precedente, rapportate ai compiti didattici obbligatori individuati dalla vigente normativa e riportati nel "Regolamento di Ateneo sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240". Per i ricercatori a tempo indeterminato, numero effettivo delle ore di didattica annuale svolte nell'anno accademico precedente rapportate al valore di 48 ore. I dati sono estratti dall'ultima rendicontazione completa disponibile sul database di Ateneo, compilata in base alle modalità previste dal Regolamento di Ateneo suddetto. Sono attribuiti 40 punti nel caso di impegno superiore al 50%, 30 punti in caso di impegno superiore al 30%, 15 punti nel caso di impegno superiore del 20%. Le ore di attività didattica svolte nelle sedi esterne sono computate con un fattore moltiplicativo pari a 1,5.

- Ricerca (punteggio massimo 40)

Superamento di almeno due soglie tra le tre previste nell'Abilitazione scientifica nazionale per la fascia superiore (soglie da commissari per professori di prima fascia, soglie da professori di prima fascia per professori associati, soglie da professori associati o per ordinari per ricercatori a tempo indeterminato). Il superamento è attestato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere calcolato con esclusivo riferimento ai prodotti conferiti sul Catalogo di Ateneo della Ricerca, assumendo come arco temporale di calcolo quello previsto, all'atto della domanda, dalla procedura di Abilitazione scientifica nazionale. Sono attribuiti 40 punti nel caso di superamento di tutte le soglie con valori pari ad almeno il 20% in più, 30 punti per il superamento di tre soglie, 20 punti per il superamento di due soglie.

- Terza missione (punteggio massimo 20)

Nell'ultimo biennio solare precedente la presentazione della domanda per l'attribuzione del compenso:



- Deposito di brevetti a nome Sapienza istruiti favorevolmente dalla Commissione Brevetti (5 punti per brevetto);
- Organizzazione (membri del Comitato organizzativo) di convegni Nazionali/Internazionali (10 punti per convegni internazionali, 3 punti per convegni nazionali);
- Membro del Comitato editoriale di riviste Nazionali e/o Internazionali di fascia A per i settori non bibliometrici e indicizzate per i settori bibliometrici (10 punti per riviste internazionali, 3 punti per riviste nazionali);
- Responsabilità di almeno un finanziamento nazionale/internazionale per attività di ricerca istituzionali concesso da soggetti esterni a Sapienza nell'anno solare precedente alla domanda, con esclusione dei finanziamenti derivanti da attività consistenti nello svolgimento di sole prestazioni tariffate (15 punti);
- responsabilità di servizi al territorio regolate da apposite convenzioni/accordi (fino a 10 punti per ogni servizio);
- responsabilità di azioni per l'alternanza scuola-lavoro (fino a 10 punti);
- responsabile di orientamento di Facoltà (fino a 10 punti);

Le attività di terza missione sono elencate dai diretti interessati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

4. I compensi aggiuntivi di cui al presente articolo possono essere riconosciuti ai docenti che raggiungono il punteggio minimo di 50. L'importo dei compensi aggiuntivi, in relazione al punteggio conseguito dagli aventi diritto, è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo mediante l'individuazione di almeno due fasce distinte. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce anche le modalità di liquidazione dei compensi.

Art. 6 Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dei compensi

1. La verifica del possesso dei requisiti, nonché il calcolo del punteggio sono effettuati da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, nella prima seduta utile del mese di luglio e composta da sei professori e ricercatori di alto profilo scientifico, scelti tra coloro che non hanno presentato istanza di riconoscimento del compenso.

2. Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti. Le attività di supporto per i lavori della Commissione sono svolte da un apposito Gruppo di lavoro con provvedimento del Direttore Generale e composto da un funzionario dell'Area Offerta Formativa, un funzionario dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, un funzionario dell'Area Affari Istituzionali, un funzionario del Centro Infosapienza e da un funzionario dell'Area Risorse Umane con funzioni di coordinamento, tutti di categoria non inferiore a "D".



3. La Commissione effettua la verifica e la quantificazione della attività didattica, dell’attività di ricerca e delle attività di terza missione acquisendo dal Gruppo di Lavoro il relativo materiale istruttorio.
4. Il procedimento di verifica si conclude entro il 30 ottobre di ogni anno.
5. Al termine dei lavori, la Commissione formula una graduatoria per l’attribuzione del compenso premiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all’Amministrazione. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e dispone l’attribuzione del compenso in favore degli aventi diritto.
6. I compensi aggiuntivi possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse attribuite al Fondo.
7. Il compenso aggiuntivo è attribuito al netto delle spese e dei prelievi previsti a carico dei finanziamenti e degli oneri a carico dell’ente ed è assoggettato alle ritenute previste per i redditi da lavoro dipendente.
8. L’elenco dei destinatari del compenso aggiuntivo è pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo nella pagina web relativa alla trasparenza.

Art. 7 Disposizioni transitorie e finali

1. I compensi aggiuntivi, di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, possono essere riconosciuti, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e previsto dall’art. 9, comma 1, della legge n. 240/2010, al personale docente e ricercatore di ruolo con regime di impegno a tempo pieno in servizio al primo del mese di gennaio dell’anno in cui è stato svolto l’incarico o è stata presentata la domanda per l’attribuzione del compenso.
2. Per gli anni 2017 e 2018, in deroga a quanto previsto all’art. 3, comma 5, e all’art. 5, comma 4, del presente Regolamento, l’importo unitario dei compensi aggiuntivi, di cui agli artt. 3 e 4, è fissato in non meno di euro 4.000,00 e fino ad un massimo di euro 8.000,00 al lordo degli oneri a carico ente, a valle della distribuzione del compenso a tutti gli aventi diritto.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo la data di emanazione del Decreto Rettoriale.